



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Consiglio Regionale
della Calabria

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Prot. N. Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 15

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx xxxxx c/ H3G

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 16.01.2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 25/05/2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 26702, con cui la Sig. Xxx Xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società H3G, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 31/05/2011 (prot. n. 27532), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 32716 del 30/06/2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 19/07/2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 19/07/2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, d.ssa Xxx Xxx, riferisce di aver sottoscritto, in data 28/04/2010, con la società H3G, un contratto di telefonia mobile denominato Power 800, previa richiesta di portabilità della propria numerazione (xxx/xxxxxxx), già in uso dall'anno 1998.

Lamenta che, con fattura n. xxxx del 15/07/2010, relativa al periodo 1/5/2010 – 30/6/2010, l'anzidetto operatore richiedeva il pagamento di euro 268,39; che dal dettaglio traffico delle telefonate effettuate nel periodo su indicato emergevano rilevanti anomalie, senza identificazione delle utenze chiamate. L'istante provvedeva ad inoltrare tempestivamente un reclamo, prima, attraverso il servizio on line e, successivamente, con raccomandata A.R. del 23/06/2010, chiedendo una verifica delle incongruenze riscontrate ed il ricalcolo degli addebiti e rinnovando la richiesta del dettaglio del traffico telefonico effettuato, con l'indicazione delle utenze chiamate. L'istante si dichiarava disponibile a pagare l'importo dovuto, non appena determinato nel suo esatto ammontare dalla società telefonica ed invitava la stessa a riattivare tempestivamente l'utenza.

Lamenta, altresì, l'utente che in data 20/6/2010 la società H3G procedeva alla sospensione del servizio; che la stessa, attraverso il proprio servizio clienti, si era limitata a comunicare di aver aperto una pratica di segnalazione, impegnandosi a ricontattare la cliente all'esito delle verifiche sul dettaglio traffico; che, in seguito ad ulteriori sollecitazioni da parte della cliente stessa, la società si era limitata a generici riscontri del medesimo tenore, ma che ancora, alla data di deposito dell'istanza di definizione, la procedura di reclamo risultava pendente.

Con nota del 13/7/2010 l'istante, oltre a riproporre le contestazioni già segnalate in precedenza, rilevava che la sospensione dell'utenza, in particolare del traffico in entrata, stava determinando un notevole danno alla propria attività professionale e, pertanto, rinnovava la richiesta di riattivazione del servizio in entrata, rendendosi disponibile a pagare quanto dovuto non appena definita la pratica di reclamo.

Con successiva nota del 30/7/2010, inviata a mezzo fax al servizio clienti, l'istante si dichiarava disponibile a pagare gli importi relativi al traffico della cui effettuazione si riteneva certa, nonché i relativi canoni mensili, sino al giorno della sospensione del servizio (20/6/2010); mentre si dichiarava non disposta, fino alle risultanze delle necessarie verifiche, a corrispondere importi per traffico su *roaming internazionale* di cui disconosceva i numeri di utenza.

La società H3G, in data 7/7/2010 e 29/7/2010, sollecitava all'istante il pagamento di alcune fatture, per un totale di euro 91,56, senza fornire alcun riscontro in merito al reclamo in corso.

La cliente riferisce di aver provveduto al pagamento della somma richiesta, di euro 91,56, a mezzo bonifico bancario, nella convinzione che avrebbe ottenuto la immediata riattivazione del servizio. In seguito l'utente riceveva un'ulteriore fattura del 15/9/2010, di euro 11,34, relativa al periodo 1/7/2010 – 31/8/2010, in cui l'utenza era inattiva. In data 24/11/2010 l'istante faceva pervenire alla società telefonica un atto di intimazione e diffida, rimasto inevaso. Seguivano altre fatturazioni che ingeneravano confusione nell'utente: una prima fattura, di euro 121,02, veniva emessa il 15/11/2010, per il periodo 1/9/2010 – 31/10/2010, durante il quale l'utenza risultava sospesa ed in cui, tuttavia, si dichiarava che i pagamenti risultavano regolari; una seconda fattura veniva emessa in data 15/11/2010, in cui si dava atto della regolarità dei pagamenti e si riportava un credito di euro -4,14.

Permanendo la sospensione del servizio dal 20/6/2010, avendo effettuato il pagamento dell'importo di euro 91,56, come richiesto da H3G (che aveva lasciato intendere che l'utenza sarebbe stata riattivata), in assenza di adeguato riscontro al reclamo, l'utente si vedeva costretta a depositare, presso questo Corecom, istanza per tentativo di

conciliazione (prot. n. 20445 del 20/4/2011). Il procedimento conciliativo si concludeva con esito negativo, come da verbale redatto in data 29/4/2011; nel corso della predetta udienza l'utente apprendeva che, nelle more della definizione della pratica di reclamo, la società convenuta aveva dismesso il numero in questione, con perdita dello stesso.

Per quanto sopra, l'utente depositava, presso questo Corecom, istanza di definizione della presente controversia, chiedendo la immediata risoluzione del contratto per inadempimento e la liquidazione delle somme sotto indicate:

- indennizzo per mancata definizione del reclamo, dal 20/6/2010 al 20/5/2011, con richiesta di euro 2.010,00;
- indennizzo per sospensione del servizio, dal 20/6/2010 al 20/5/2011, con richiesta di euro 3.350,00;
- indennizzo per la definitiva perdita del numero, attivo dal 1998, per il totale di anni 13, con richiesta della complessiva somma di euro 5.200,00;
- il rimborso delle spese sostenute per esperire le procedure di conciliazione/definizione, debitamente documentate, per complessivi euro 51,95;
- il risarcimento del maggior danno subito, nella somma ritenuta più equa, in misura non inferiore ad euro 3.000,00.

Dichiarava, infine, l'istante che, in data 13/5/2011, aveva ricevuto un sollecito di pagamento da una società di recupero crediti, per conto dell'operatore H3G, per il saldo delle fatture insolute.

Con propria memoria difensiva, pervenuta in data 22/6/2011, la società resistente ha controdedotto, contestando integralmente le argomentazioni di parte istante:

1) quanto ai fatti, precisa che il contratto di telefonia mobile di che trattasi risulta attivato, sull'utenza in oggetto, previa operazione di portabilità datata 4/5/2010, in modalità "usim sciolta" (senza terminale) e che l'utenza stessa è stata disattivata in data 11/9/2010.

2) Quanto alla sospensione, assume che la stessa è stata legittimamente disposta in data 19/6/2010, dal momento che la cliente aveva superato la soglia di traffico virtuale (c.d. credit limit), consentita e commisurata al traffico medio pregresso della stessa utenza: oltre detta soglia, il traffico è considerato "anomalo" e l'operatore ha la facoltà di richiedere il versamento di una somma a titolo di anticipo o, in difetto, di sospendere il servizio. In tali casi, stando alle affermazioni della società resistente, la sospensione dell'utenza è disposta in via cautelativa nell'interesse di entrambi i contraenti, al fine di prevenire, in presenza di anomalie di traffico, improvvisi esborsi per consumi eccessivi.

Nel caso di specie, H3G sostiene di aver sospeso il traffico in uscita sull'utenza in questione, in maniera legittima e, precisamente, nel rispetto della procedura di cui agli artt. 13.4 e 18.4 delle proprie Condizioni generali di contratto, avendo prima provveduto all'invio di un messaggio informativo alla cliente ed atteso inutilmente che l'acconto richiesto venisse versato. In mancanza di tale versamento ed in presenza di una fattura (relativa al periodo maggio/giugno 2010) interamente insoluta, l'operatore ritiene di avere correttamente disposto la sospensione del servizio. In dettaglio, elenca il traffico in *roaming* internazionale generato, nel periodo di riferimento, dall'utenza in questione, oltre la soglia contrattualmente stabilita; dichiara di averlo classificato come "traffico anomalo" rispetto alla media dei mesi pregressi e di avere applicato, di conseguenza, le clausole contrattuali sopra descritte.

In merito alla sospensione e successiva disattivazione dell'utenza, H3G insiste nella correttezza del proprio operato, sul presupposto del mancato pagamento della fattura n. 1042473178 di euro 91,56, emessa il 15/05/2010 e scaduta il 14/6/2010, che risulta saldata dall'utente nel mese di agosto 2010 e da questi, non contestata. Dichiara che la sospensione decorre dal 2/7/2010 e la disattivazione dal 10/9/2010, per inadempimento contrattuale, ex art. 20.2 delle Condizioni generali di contratto. Dichiara, infine, che l'istante risulta debitrice della complessiva somma di euro 396,61 per n. 3 fatture, tuttora insolute per intero; che, in relazione alle predette fatture, l'utente non ha neppure provveduto ad effettuare un pagamento parziale per le voci di debito non contestate (e che, tra le voci di debito, risultano ricomprese anche le tasse di concessione governativa, spettanti allo Stato).

3) In relazione al mancato riscontro ai reclami, la società rileva, e ne fornisce prova documentale, di aver dato pronto riscontro alle comunicazioni della cliente, avendo provveduto ad informarla circa la necessità di provvedere al saldo della fattura, che all'epoca risultava insoluta (di euro 91,56) ed al versamento dell'anticipo sul traffico fruito, in coerenza con quanto disposto dall'art. 18.4 delle proprie Condizioni generali di contratto.

Conclude per la totale infondatezza delle domande di indennizzo di parte istante e ne chiede l'integrale rigetto.

4) Quanto alla domanda di risarcimento, la società H3G ne chiede il rigetto per incompetenza dell'organo adito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, delibera n. 173/07/Cons.

Formula una proposta di bonario componimento della vertenza, offrendo lo storno di euro 198,30 dall'attuale insoluto ed il ritiro della pratica dalla società di recupero crediti, con l'impegno da parte dell'utente al pagamento della residua somma di euro 198,30 e delle eventuali cartelle esattoriali emesse a suo carico.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Le parti hanno partecipato, entrambe, con propri rappresentanti, sia all'udienza di conciliazione, sia alla successiva udienza di discussione relativa all'odierno procedimento, senza giungere ad alcun accordo. Si osserva che, nel corso del procedimento di secondo grado, la società resistente ha formulato una proposta di bonario componimento, che l'istante ha ritenuto di non accettare.

Sempre in via preliminare, si deve evidenziare che la liquidazione del maggior danno esula dalle competenze di questo Comitato, pertanto la domanda di risarcimento, formulata nell'istanza di definizione, non può trovare accoglimento.

2. Riguardo al merito.

L'odierna controversia si incentra sulla asserita, illegittima sospensione/disattivazione del servizio, con conseguente perdita del numero di titolarità dell'utente, e sulla mancata definizione del reclamo relativo ad addebiti per traffico anomalo, disconosciuto dalla medesima utente.

- 1) Con riferimento alla sospensione/disattivazione del servizio, dagli atti istruttori emerge, secondo quanto dedotto dalla stessa società resistente, che la sospensione del traffico in uscita è avvenuta in data 19/6/2010, che la sospensione totale è intervenuta in data 2/7/2010 e che la disattivazione è stata disposta con effetto dal 10/9/2010. Stando agli atti istruttori, non risulta che la società H3G abbia provveduto a preavvisare l'utente, in data anteriore alla sospensione del 19/6/2010, dell'inconveniente riscontrato sulla linea (traffico anomalo) e del conseguente avvio della relativa procedura descritta dagli artt. 13.4 e 18.4 delle Condizioni generali di contratto. Infatti le comunicazioni all'utente sono tutte successive all'anzidetta sospensione, che, pertanto, non è stata legittimamente disposta. Inoltre, la ricorrente ha esibito agli atti dell'odierno procedimento una copia del suo primo reclamo scritto, risalente al 23/6/2010, che la società resistente non contesta. Dal tenore del suddetto reclamo emerge che, sin da quella data, l'istante rappresentava chiaramente all'operatore H3G le anomalie riscontrate sulla propria utenza (l'esistenza del blocco del traffico in uscita, "dovuto ad eccessivo traffico" per la presenza di numerose, strane telefonate effettuate dall'estero e disconosciute dall'utente; la conseguente richiesta di un dettaglio "in chiaro" di tutte le chiamate effettuate e ricevute; la decisione di bloccare, a titolo cautelativo, il pagamento del conto "Tre" presso la propria banca) e chiedeva una tempestiva risoluzione degli inconvenienti segnalati. Accertato, pertanto, che il servizio in uscita è stato sospeso **senza alcun preavviso** a far data dal 19/6/2010 e che, nonostante il ritardato pagamento (avvenuto con bonifico bancario del 29/8/2010) della fattura di euro 91,56, il servizio non è stato riattivato (come invece previsto dall'art. 18.4 delle Condizioni generali di contratto, secondo cui "3" riattiverà i servizi sospesi "...successivamente all'intervenuto pagamento da parte del cliente della fattura...o all'intervenuto rilascio da parte del cliente delle garanzie eventualmente richieste..."), si ritiene dovuto all'odierna istante un indennizzo per il periodo dal 20/6/2010 al 10/9/2010 (data della definitiva disattivazione dell'utenza), nei termini di cui all'art. 4 del regolamento all. A alla delibera n. 73/11/Cons.
- 2) Quanto all'asserita perdita della numerazione in oggetto, stando alle dichiarazioni di parte istante, la stessa riferisce di avere appreso - all'esito dell'udienza di primo grado - che il numero di cui risultava titolare dall'anno 1998, era stato dismesso dall'operatore H3G e, conseguentemente, perduto. La società resistente nulla deduce in proposito, che valga a limitare o escludere la propria responsabilità in relazione alla suddetta contestazione della ricorrente; pertanto, si ritiene dovuto alla stessa un indennizzo per perdita della numerazione, nei termini di cui all'art. 9 del regolamento all. A alla delibera n. 73/11/Cons.
- 3) Infine, con riferimento alla mancata definizione del reclamo, dagli atti istruttori si evince che la società H3G ha dato tempestivo riscontro ai numerosi reclami dell'utente (il primo reclamo risulta effettuato in data 23/6/2010), sia pure con risposte, inizialmente, interlocutorie e dilatorie. Tuttavia, in data 14/7/2010, la società resistente ha fatto pervenire al legale della ricorrente, a mezzo e-mail del proprio servizio clienti, un riscontro alla segnalazione della cliente che, seppure non risolutivo della contestazione in atto, costituisce una adeguata risposta, in quanto rende edotta la cliente del disservizio occorso. Pertanto, considerato che detto riscontro è intervenuto nel termine di cui all'art. 9 della Carta dei Servizi "Tre", si ritiene che tale richiesta di indennizzo non sia meritevole di accoglimento.
- 4) Quanto alle fatture insolute: stando alla difesa dell'operatore H3G, l'istante è tenuta al pagamento della somma complessiva di euro 396,61, a causa di 3 fatture che risultano interamente insolute: una prima fattura di euro 268,39 è relativa a canoni e traffico dal 1/5/2010 al 30/6/2010, le rimanenti fatture riportano canoni ed altre voci di addebito e sono relative a periodi successivi al 30/6/2010, in cui l'utenza era stata sospesa e poi disattivata. L'istante, invece, ritiene di dover corrispondere, al netto delle somme già pagate, il residuo importo di euro 107,78. Valutate le contrastanti posizioni delle parti, in via equitativa, si stabilisce che l'operatore H3G disponga, in favore dell'utente, lo storno di euro 198,30 dalla somma complessiva di euro 396,61; che, conseguentemente, l'utente versi, a saldo di ogni suo debito, il residuo importo di euro 198,30, comprensivo delle Tasse di Concessione Governativa, e che restino a carico dell'operatore H3g il ritiro della pratica dalla società di recupero crediti ed il pagamento delle eventuali cartelle esattoriali emesse a carico dell'istante, in relazione all'utenza in discorso, dal mese di luglio 2010 in avanti.

Ritenuto di accogliere, nei termini di cui in premessa, l'istanza dell'odierna ricorrente e che, pertanto, l'operatore H3g debba provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) corrispondere all'istante l'indennizzo per indebita sospensione del servizio dal 20/6/2010 al 10/9/2010, pari a complessivi 83 giorni, per l'importo di euro 622,50 (seicentoventidue/50);
- 2) corrispondere alla suddetta ricorrente l'indennizzo per la perdita della numerazione, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 (mille);

3) disporre, in favore dell'istante, lo storno di euro 198,30 dalla somma complessiva di euro 396,61, restando inteso che l'utente dovrà versare, a saldo di ogni suo debito, il residuo importo di euro 198,30, comprensivo degli importi per il pagamento delle Tasse di Concessione Governativa, e che restano a carico dell'operatore H3g il ritiro della pratica dalla società di recupero crediti ed il pagamento delle eventuali cartelle esattoriali emesse a carico dell'istante, in relazione all'utenza in discorso, dal mese di luglio 2010 in avanti;

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

Rilevato che la domanda di parte istante, intesa all'accertamento e alla dichiarazione di risoluzione contrattuale, non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto la stessa esorbita dalle competenze del Corecom adito, come definite dall'art. 19 della delibera AGcom n. 173/07/Cons. e s.m.i;

Rilevato, altresì, che la richiesta risarcitoria di parte istante non può essere accolta, in quanto ogni valutazione di danno è preclusa a questo Comitato, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della delibera 173/07/Cons. e succ. mod. e int., salva ed impregiudicata ogni azione dello stesso utente dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria;

3. Sulle spese di procedura

Considerato il contegno complessivo assunto dalle parti in pendenza delle due procedure, si ritiene opportuno che l'operatore H3G corrisponda all'utente l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso per le spese di conciliazione e di definizione della controversia;

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'operatore H3G è tenuto a liquidare in favore dell'utente, Xxx Xxx, mediante assegno o bonifico bancario, gli importi di seguito indicati:
 - a) euro 622,50 (seicentoventidue/50) a titolo di indennizzo per indebita sospensione del servizio;
 - b) euro 1.000,00 (mille) a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione;
- 2) l'operatore H3G dovrà disporre, in favore dell'istante, lo storno di euro 198,30 dalla somma complessiva di euro 396,61;
- 3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 4) l'utente dovrà versare, a saldo di ogni suo debito, il residuo importo di euro 198,30, comprensivo degli importi per il pagamento delle Tasse di Concessione Governativa;
- 5) restano a carico dell'operatore H3g il ritiro, a sua cura e spese, della pratica dalla società di recupero crediti ed il pagamento delle eventuali cartelle esattoriali emesse a carico dell'istante, in relazione all'utenza in discorso, dal mese di luglio 2010 in avanti;
- 6) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 7) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

- 8) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 9) La società H3G è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Dott. Gregorio Corigliano

F.to Dott. Paolo Posteraro

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Mangano

V. Il Dirigente

F.to Avv. Rosario Carnevale